

Gea s.r.l. - in liquidazione

Capitale sociale euro 3.715.664,00# i.v.
Sede in Pisa, Loc. Ospedaletto, via Bellatalla n. 1
R.I. di Pisa - Cod. Fisc. 80002710509
C.C.I.A.A. di Pisa - R.E.A. n. 115832

Verbale di assemblea del giorno 19 luglio 2021

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di luglio alle ore 11 in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55 a seguito di convocazione in data 9 luglio u.s., si è riunita l'assemblea della società Gea S.r.l. in liquidazione, con sede in Pisa, Loc Ospedaletto, Via Bellatalla 1, capitale sociale euro 3.715.664,00 interamente versato, codice fiscale, e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa n. 80002710509, indetta per oggi con partecipazione in teleconferenza degli aventi diritto per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. determinazione in ordine all'esercizio dell'opzione di acquisto della partecipazione azionaria detenuta da ABAB S.p.A. in Acque S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e 9 del patto parasociale del 13 maggio 2011;
2. determinazioni conseguenti alla decisione di cui al punto 1: costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie ("NewCo"). Conferimento in NewCo delle partecipazioni di ABAB S.p.A. in Acque S.p.A. Eventuale costituzione di un pegno sulle partecipazioni di NewCo a garanzia del debito che sarà assunto da NewCo per finanziare l'Acquisizione. Sottoscrizione di un patto parasociale tra soci pubblici di NewCo.

Assume la Presidenza dell'assemblea il liquidatore della società, rag. Luca Cecconi, il quale, constatato:

- che è presente lui stesso nella sua qualità di liquidatore;
- che sono presenti, collegati in audioconferenza, i soci rappresentanti l'intero capitale della società nelle persone di: Michele Conti, Sindaco del socio Comune di Pisa; Francesco Corucci, per delega del Sindaco del socio Comune di San Giuliano Terme; Massimiliano Angori, Sindaco del socio Comune di Vecchiano; Valentina Ricotta, per delega del Sindaco del socio Comune di Calci;
- che è presente, collegato in audioconferenza, il dott. Giorgio Corti, Sindaco revisore, accertata l'identità e la legittimazione di chi è presente, dichiara validamente e regolarmente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Con il consenso degli intervenuti sono ammessi a partecipare il prof. Vincenzo Pinto, consulente legale del Comune di Pisa, e il dott. Stefano Campora, chiamato a fungere

da segretario per la redazione del presente verbale.

Prende la parola il presidente dell'adunanza che, proponendo di trattare congiuntamente tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dà preliminarmente atto di quanto segue a beneficio di tutti gli intervenuti:

1. la società Gea S.r.l. in liquidazione (la “**Società**”) detiene n. 1.220.816 azioni, rappresentative del 12,266% del capitale della società Acque S.p.A. (di seguito “**Acque**”), con sede in Via Garigliano 1, 50053 Empoli, capitale sociale interamente versato pari a Euro 9.953.116,00 (novemilioninovecentocinquantemilacentosedici/00), iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e Codice Fiscale 05175700482; Acque è una società per azioni mista, a maggioranza di capitale sociale pubblico (55%) e partecipata al 45% dal socio industriale Acque Blu Arno Basso S.p.A. (“**ABAB**” o “**socio privato**”) selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. Acque è il gestore del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'Autorità Idrica Toscana (AIT), ATO 2 Basso Valdarno a partire dal 1° gennaio 2002 per una durata originariamente stabilita in 20 anni;
2. in data 6 novembre 2003, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, è stato sottoscritto un primo patto parasociale regolante i rapporti tra i soci pubblici (tra cui la Società) e il socio privato in relazione alla partecipazione in Acque. In data 13 maggio 2011, i soci pubblici e il socio privato di Acque hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale volto a modificare talune previsioni del patto originario anche al fine di favorire l'operazione di finanziamento su base *project financing* conclusa in data 3 ottobre 2006 (di seguito, il “**Patto Parasociale**”);
3. Acque negli anni si è resa sostanzialmente autosufficiente rispetto all'apporto industriale del socio privato. A riprova di quanto precede, in data 24 gennaio 2019 Acque ha rimborsato e risolto anticipatamente il summenzionato finanziamento a seguito della stipula di un nuovo contratto di finanziamento non più su base *project financing* bensì su base *corporate*, ed esclusivamente legato alla valutazione (del merito creditizio) di Acque e non anche dei soci che ne detengono il capitale sociale e la cui concessione è svincolata dall'assunzione di impegni o garanzie a carico dei soci medesimi;
4. in data 14 luglio 2019 tutti i soci pubblici hanno comunicato al socio privato la disdetta del menzionato Patto Parasociale, ai sensi dell'art. 14 del medesimo Patto Parasociale, dando avvio a una fase di rinegoziazione ivi disciplinata volta a ridefinire l'assetto dei rapporti con il socio privato di Acque non più commisurato al contributo che quest'ultimo poteva effettivamente garantire al posizionamento strategico di Acque, alle sue prospettive di crescita e di aggregazione nel contesto regionale e nazionale;

5. a seguito della deliberazione di ARERA n. 502/2018/R/idr del 9 ottobre 2018 avente ad oggetto “*Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’autorità idrica toscana per il gestore Acque S.p.A.*” e della deliberazione AIT n. 28 del 5 ottobre 2016, la scadenza dell’affidamento del servizio idrico integrato ad Acque è stata prorogata al 31 dicembre 2031;
6. ai sensi dell’art. 14 del Patto Parasociale, successivamente alla disdetta i soci pubblici e il socio privato di Acque hanno avviato (e proseguito, per oltre 18 mesi) le negoziazioni per la ri-definizione dei termini e la sottoscrizione di un ulteriore patto parasociale senza riuscire a giungere ad alcuna conclusione condivisa, rinnovando e prorogando i termini previsti dal Patto Parasociale e formulando varie proposte nel tentativo di giungere a un accordo con il socio privato;
7. in data 10 maggio 2021, riscontrata l’impossibilità di addivenire a un accordo sul nuovo patto e stante le divergenze e contrasti emersi con ABAB, i soci pubblici hanno inviato una comunicazione ad ABAB per dare atto della situazione di stallo ai sensi dell’art. 14 del Patto Parasociale, riservandosi l’esercizio delle facoltà previste dal medesimo Patto Parasociale;
8. ai sensi dell’art. 9 del Patto Parasociale, in caso di mancato accordo sul nuovo patto parasociale, i soci pubblici, entro i successivi 90 giorni, hanno facoltà di acquistare direttamente l’intera partecipazione detenuta da ABAB, ovvero di indicare un terzo acquirente, di proprio gradimento, di detta partecipazione, con conseguente obbligo di ABAB di cedere interamente la propria partecipazione in Acque al prezzo e con le modalità ivi previste;
9. considerata l’impossibilità di addivenire a un accordo sul nuovo patto nonostante vari e prolungati tentativi di giungere a una posizione condivisa, nonché la situazione di contrasto venutasi a creare tra ABAB e i soci pubblici e il conseguente venir meno del rapporto di collaborazione e fiducia - che, stante anche il sopraggiunto venir meno dei presidi contrattuali per il superamento di eventuali situazioni di stallo, è suscettibile di compromettere il regolare funzionamento e l’operatività di Acque e, conseguentemente, l’efficienza e buon andamento del servizio della stessa reso - risulta nel migliore interesse di Acque e del servizio dalla stessa reso non proseguire il rapporto societario con ABAB e, dunque, procedere all’esercizio del diritto di acquisto dell’intera partecipazione di ABAB come prevista dall’art. 9 del Patto Parasociale, che potrà altresì favorire il conseguimento di unitarietà di azione, indirizzo e strategia fra i soci di Acque.
10. I soci pubblici hanno quindi valutato congiuntamente le possibili diverse forme di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 9 del Patto Parasociale e hanno ritenuto che la forma associativa societaria sia lo strumento

idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà d'azione fra soci pubblici di Acque e miglior coordinamento e sinergia nelle attività di indirizzo e controllo, nonché di agevolare il reperimento di risorse finanziarie per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 9 del Patto Parasociale, senza gravare sulla finanza pubblica o incrementare l'indebitamento degli stessi soci pubblici;

11. gli enti pubblici locali soci di Acque hanno dunque condiviso l'intento con gli altri soci pubblici di Acque di costituire una nuova società (di seguito, "**NewCo**"), in cui conferire successivamente anche le proprie attuali quote di partecipazione di Acque e tramite la quale perfezionare l'operazione di acquisto dell'intera partecipazione di ABAB in Acque e di definire, mediante la sottoscrizione di apposito patto parasociale, sia le modalità di ingresso nella compagine di NewCo da parte dei soci pubblici che rimarranno per il momento soci diretti di Acque, che un esercizio coordinato dei diritti amministrativi in Acque, il tutto nella prospettiva di una futura integrazione di NewCo nella stessa Acque;
12. è previsto che NewCo reperisca le risorse finanziarie necessarie a far fronte all'acquisizione delle partecipazioni detenute da ABAB nel capitale sociale di Acque ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del Patto Parasociale (di seguito, l' "**Acquisizione**"), mediante un'operazione di emissione di strumenti finanziari di rischio o di debito o operazione di finanziamento su base *acquisition financing*, in ogni caso di durata non inferiore a 5 anni.
13. Nel contesto di tale operazione di reperimento di risorse finanziarie, ai soci di NewCo, al fine di favorire il merito creditizio dell'operazione, come da prassi, potrà esser richiesta la costituzione di un pegno sulle partecipazioni in NewCo a garanzia delle obbligazioni di quest'ultima nei confronti degli investitori e/o finanziatori della menzionata operazione (di seguito, il "**Pegno NewCo**"). Al fine di preservare il controllo pubblico e assicurare il rispetto dei vincoli di legge, regolatori e di quelli previsti nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Lombardia N. 874/2010/PAR e N. 409/2013/PAR, il Pegno NewCo in nessun caso prevedrà il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio e un eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro i limiti e condizioni compatibili con lo statuto di NewCo e la natura di società a partecipazione pubblica.
14. L'operazione di Acquisizione non si pone in contrasto, anzi risulta del tutto coerente con il possibile percorso di trasformazione del regime di affidamento del servizio idrico integrato in regime di "*in house providing*", in linea con l'indirizzo già espresso anche nell'ambito della delibera n. 28/2018 del 16 novembre 2018 dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana. Inoltre, tale

operazione non si pone neppure in contrasto con lo stato di liquidazione della Società, in quanto:

- la liquidazione della Società non è in alcun modo associata ad una situazione di difficoltà economico-finanziaria; al contrario, la società gode di ottima salute (la sola liquidità esistente in cassa al 31.12.2020 consente già, al netto dei restanti elementi dell'attivo, di estinguere le passività sociali) e la procedura di liquidazione è stata deliberata in applicazione delle previsioni del Decreto Legislativo n. 175/2016 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;
 - l'attività di liquidazione richiederà ancora - per poter essere completata - i tempi tecnici necessari alla dismissione del patrimonio della Società e alle ulteriori attività liquidatorie;
 - a fronte di questo, l'operazione di Acquisizione si presenta come un'opportunità per incrementare la propria partecipazione in Acque e, di conseguenza, poterla valorizzare meglio in un'ottica di liquidazione;
 - l'operazione di Acquisizione risulta inoltre compatibile con criterio di liquidazione, stabilito ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. dalla delibera di scioglimento e di nomina del liquidatore assunta dall'assemblea in data 19 maggio 2011, che prescrive che «le operazioni di liquidazione dovranno essere effettuate preferibilmente mediante assegnazione delle attività sociali ai soci». Infatti, un siffatto criterio ben può essere soddisfatto mediante l'assegnazione delle azioni che, all'esito dell'operazione di Acquisizione, GEA s.r.l. andrà a detenere in Newco (destinata a controllare totalitariamente Acque s.p.a.);
15. con riferimento alla convenienza a concludere l'Acquisizione, si segnala che la stessa consentirà di (i) superare l'attuale situazione di contrasto con il socio privato di Acque che è di grave detrimento per Acque e per la gestione del servizio alla stessa affidato, (ii) consolidare la partecipazione dei soci pubblici in Acque, rafforzando così il controllo pubblico nella stessa; nonché (iii) conseguire una migliore unitarietà di azione, indirizzo e strategia nella gestione del servizio di cui Acque è affidataria e consentire un miglior perseguimento delle finalità di interesse pubblico. Di contro, si prevede che l'uscita del partner privato da Acque non avrà impatti negativi sulla operatività della stessa e del servizio reso, stante il fatto che negli anni Acque ha già sviluppato un elevato livello di autonomia sul piano gestionale, tecnico, commerciale e amministrativo rispetto all'iniziale apporto del socio privato. Inoltre, l'Acquisizione sarà finanziata mediante la concessione di un finanziamento (o altra forma di reperimento di risorse finanziarie) che assumerà direttamente NewCo, così da evitare ai soci pubblici (compresa la Società) (a) l'assunzione

di indebitamento finanziario a loro carico, (b) l'insorgenza della necessità di attingere a risorse proprie o ad altre forme di finanza pubblica;

16. la scelta di costituire la NewCo risponde a un'esigenza organizzativa transitoria e funzionale all'Acquisizione e nella prospettiva della futura integrazione di NewCo in Acque, che si ispira a i seguenti obiettivi:
 - a) attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni e nella gestione del servizio idrico;
 - b) organizzare le partecipazioni pubbliche in Acque in modo efficiente, efficace ed economico, assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla *governance* e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria;
 - c) garantire il mantenimento in capo agli organi di governo degli Enti pubblici e società aderenti, l'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, delle partecipazioni in essere, delle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove, nel rispetto tra l'altro delle rispettive finalità istituzionali e delle prerogative dei relativi organi;
 - d) favorire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere all'Acquisizione, atteso che la concentrazione delle partecipazioni in Acque in un unico soggetto neo costituito favorisce il merito creditizio del prestatore;
 - e) consentire di procedere all'acquisto della partecipazione di ABAB senza gravare sulla finanza pubblica, reperendo le relative risorse finanziarie senza assunzione di indebitamento da parte dei soci pubblici di Acque;
17. NewCo soddisfa requisiti di sostenibilità finanziaria garantita, rispetto al pagamento degli oneri finanziari, dai proventi per dividendi futuri di Acque e dall'ottimale impiego delle risorse pubbliche, senza gravare sul patrimonio della Società e sulla liquidazione in corso, tenuto altresì conto che il valore di indennizzo della concessione di Acque risulta oggi sufficiente a coprire l'importo in conto capitale dell'indebitamento bancario della stessa Acque e dell'eventuale indebitamento che potrà assumere NewCo;
18. la scelta di partecipare alla NewCo non comporta oneri finanziari per la Società, ad eccezione dell'apporto in denaro necessario per sottoscrivere la quota iniziale del capitale sociale di NewCo, pari complessivamente a Euro 50.000, che sarà ripartita *pro-quota* tra i soci pubblici costituenti proporzionalmente rispetto alle rispettive partecipazioni in Acque. Detta scelta inoltre risponde ad una logica organizzativa strategica strumentale all'accrescimento e ad una più efficace gestione della propria partecipazione nel gestore del servizio per

quanto sopra detto senza incidere in alcun modo sulle caratteristiche e modalità di gestione del servizio;

19. Con riferimento alla convenienza a costituire il Pegno NewCo a garanzia del citato potenziale finanziamento di NewCo, come anticipato, la costituzione di tale pegno ha la funzione di aumentare il merito creditizio di NewCo e, quindi, di favorire la finanziabilità dell'operazione, come da prassi in questa tipologia di operazioni. A miglior chiarimento, il Pegno NewCo avrà una funzione meramente difensiva. In particolare, tra gli altri, salva l'ipotesi di escussione, in nessun caso prevedrà il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio, così da assicurare che i poteri di indirizzo e controllo permangano sempre in capo ai soci pubblici e l'eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro i limiti statutari di NewCo e compatibilmente con la propria natura di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) per la sua intera durata. Inoltre, il Pegno NewCo di per sé non implica assunzione di indebitamento né impegni a titolo di garanzia personale a carico dei soci pubblici.

Il Presidente illustra altresì lo statuto di NewCo, allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, che si configurerà come società pluripartecipata a partecipazione pubblica, caratterizzata da:

- (i) partecipazione di capitale pubblico, diretto o indiretto e, in particolare, inizialmente, degli attuali soci pubblici o a prevalente partecipazione pubblica di Acque; e
- (ii) oggetto sociale esclusivo finalizzato alla gestione delle partecipazioni societarie dei soci pubblici.

La Società conferirà a NewCo le proprie azioni di Acque in una data successiva rispetto al momento di costituzione di NewCo: infatti tutti i partecipanti all'aggregazione effettueranno un conferimento iniziale in denaro proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione detenuta in Acque e solo successivamente conferiranno le azioni di Acque.

Le azioni di Acque sono state oggetto di una valutazione indipendente preliminare da parte del prof. Maurizio Dallochio, quale esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base di incarico conferitogli dai soci pubblici di Acque, volta a fornire un'indicazione del valore del conferimento della partecipazione di Acque in NewCo che sarà effettuato successivamente alla costituzione di NewCo, soggetta a successivo aggiornamento e conferma in prossimità del relativo conferimento, mediante ufficiale perizia da redigersi ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile.

Si ritiene che sia nell'interesse della Società di aderire al progetto di costituzione della nuova società di gestione della partecipazione in Acque nei termini di cui sopra, al fine di incrementare il valore della partecipazione dalla stessa già detenuta in Acque nell'ottica della sua successiva valorizzazione nel contesto della liquidazione. Tale processo di liquidazione richiederà tuttavia tempi più lunghi di quelli previsti per l'esecuzione del processo di costituzione e conferimento a favore di Newco e del successivo acquisto, da parte di Newco, della partecipazione di ABAB in Acque nella prospettiva anche dell'assegnazione ai soci della Società della partecipazione in Newco.. in conformità al criterio di liquidazione stabilito dall'assemblea di GEA s.r.l. del 19 maggio 2011.

Tutte le spese inerenti la costituzione, oltre che quelle accessorie, sono a carico della NewCo, ad eccezione del 25% del capitale minimo di Euro [50.000] che dovrà esser sottoscritto all'atto della costituzione di NewCo, che sarà a carico dei soci costituenti, ivi inclusa la Società, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione in Acque, rapportata alle quota di partecipazione in Acque degli altri soci costituenti di NewCo.

Ai fini del miglior coordinamento quali soci di Newco, si rende altresì opportuno che i soci pubblici sottoscrivano un patto parasociale conforme al testo che è stato prima d'ora distribuito ai soci della società.

In relazione agli atti sopra indicati e alle condizioni necessarie alla partecipazione di Gea s.r.l. all'operazione di Acquisizione, il Presidente ritiene necessario evidenziare due aspetti.

A) GEA s.r.l., ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (il "**TUSPP**"), è società soggetta al controllo pubblico del Comune di Pisa, che detiene, come è noto, una partecipazione pari all'87,83% del capitale sociale). Pertanto, la partecipazione della Società all'operazione di Acquisizione è legalmente condizionata, ai sensi della disciplina dettata dal TUSPP, all'adozione da parte del consiglio comunale dell'ente controllante di apposita deliberazione di approvazione dell'Acquisizione munita dei contenuti e dei requisiti stabiliti dagli artt. 5, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1, TUSPP, norme ritenute applicabili anche qualora le operazioni ivi menzionate riguardino, come nel caso di specie, società nel quale il Comune detenga partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSPP. In particolare (salvo quanto previsto dagli artt. 9, comma 5 e 10, comma 1, TUSPP):

- (i) l'art. 7, comma 1, TUSPP prevede che le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata (anche indirettamente) e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;

- (ii) l'art. 8, comma 1, TUSPP prevede le amministrazioni pubbliche devono deliberare circa le operazioni che comportino – anche se effettuati per il tramite di società controllate – l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti e stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale con le suindicate modalità prescritte dall'art. 7 TUSPP;
- (iii) l'art. 5, comma 1, TUSPP prevede, in relazione alla costituzione di società e all'assunzione di nuove partecipazioni, che le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 TUSPP, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; l'art. 5, comma 3, TUSPP, prevede che l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Stante la ristrettezza dei tempi previsti dall'art. 9 del patto parasociale per l'esercizio dell'opzione di acquisto della partecipazione ABAB e l'incompatibilità degli stessi con i tempi deliberativi ordinari del consiglio, non è stato possibile, per il Comune di Pisa, adottare in tempo utile le deliberazioni del consiglio comunale prescritte dalla legge in forza delle disposizioni del TUSPP sopra richiamate.

In base alle conclusioni contenute nel parere *pro veritate* rilasciato, su incarico di Cerbaie s.p.a. in liquidazione, (a firma congiunta) dal Prof. Avv. Giuseppe Benedetto Portale (Emerito di diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e al Prof. Avv. Guido Greco (Professore Emerito di diritto amministrativo presso l'Università Statale di Milano), l'attuale mancanza delle deliberazioni consiliari suindicate non preclude tuttavia a GEA s.r.l. di partecipare all'operazione di Acquisizione, sia pure sotto la condizione legale sospensiva della successiva adozione di tali deliberazioni. In particolare, nel parere, su tale specifico profilo, si afferma che “*appare possibile l'esercizio dell'Opzione anche in assenza di una preventiva deliberazione autorizzativa da parte degli enti partecipanti alle Società Socie di Acque s.p.a. (che siano qualificabili quali Società a controllo pubblico), costituendo la predetta autorizzazione una mera condizione legale di efficacia del trasferimento delle partecipazioni. Dal punto di vista degli effetti negoziali connessi alla partecipazione al Patto Parasociale, il tempestivo esercizio dell'Opzione sarà, pertanto, sufficiente a vincolare il Partner a cedere la Partecipazione al verificarsi della condizione legale*”.

Pertanto, la dichiarazione di GEA s.r.l. di esercitare, per la parte ad essa spettante, il diritto di acquisto dell'intera partecipazione di ABAB come prevista dall'art. 9 del Patto Parasociale e, più in generale, la partecipazione di GEA s.r.l. agli atti necessari all'operazione di Acquisizione sono sottoposte alla condizione legale di efficacia

costituita dalla successiva adozione da parte del Comune di Pisa delle deliberazioni di consiglio comunale e degli adempimenti prescritti dagli artt. 5, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 5, 10, comma 1, TUSPP e sopra descritti, condizione che dovrà essere resa esplicita nel contenuto della lettera di esercizio del diritto di acquisto da inviare ad ABAB.

Il Sindaco di Pisa, preso atto delle conclusioni cui giunge il parere *pro veritate* dei Proff. Portale e Greco, rileva che è opportuno che GEA s.r.l. non perda l'attuale, non ripetibile *chance* di conseguire le utilità potenzialmente derivanti dalla "pubblicizzazione" della gestione del servizio idrico conferma che, ultimata la necessaria istruttoria, provvederà a sottoporre l'operazione di Acquisizione al consiglio comunale affinché, nel caso in cui la deliberazione sia approvata dal consiglio, possa essere integrata la condizione legale suindicata.

B) Come è noto, i soci pubblici hanno conferito ad Arcus Financial Advisor s.r.l., quale *advisor* finanziario, l'incarico di reperire, presso banche e investitori istituzionali, le risorse finanziarie necessarie a realizzare l'Acquisizione. Attualmente, si è attesa di ricevere da Arcus le lettere di impegno selezionate, che siano idonee allo scopo.

In ragione di quanto si è evidenziato, la fattibilità dell'operazione di Acquisizione e, dunque, l'invio stesso ad ABAB della lettera di comunicazione di esercizio dell'opzione di acquisto ai sensi dell'art. 9 del patto parasociale presuppongono, quale condizione preliminare, che pervenga ai soci pubblici, in tempo utile, una dichiarazione di impegno da parte di banche o di investitori istituzionali a dotare la costituenda NewCo delle risorse finanziarie necessarie a perfezionare l'operazione di Acquisizione, nel rispetto delle condizioni sopra descritte ivi comprese quelle indicate nei superiori punti 12, 13 e 15.

*

Esaurita l'esposizione del presidente, si apre la discussione nel corso della quale il Sindaco del Comune di Pisa, Michele Conti, sottolinea la rilevanza anche politico-strategica dell'operazione, prima in Toscana e probabilmente in Italia nell'ambito del processo di "ripubblicizzazione" del servizio idrico;

Il Sindaco Conti, inoltre, chiede e ottiene dal rag. Cecconi e dall'avv. Pinto ulteriori dettagli economici, finanziari, tecnici e giuridici sull'operazione e sulla compatibilità della stessa con lo stato di liquidazione della società.

Il Comune di San Giuliano Terme, nella persona del sig. Francesco Corucci, chiede e ottiene chiarimenti sui termini e le caratteristiche del prospettato pegno sulle azioni NewCo.

Il Comune di Vecchiano, nella persona del Sindaco Massimiliano Angori, chiede e ottiene ulteriori precisazioni sui risultati dell'analisi giuridica relativa all'obbligo di approvazione dell'operazione da parte del solo consiglio comunale del Comune di Pisa, quale ente controllante di Gea.

Al termine della discussione l'assemblea della Società, con il voto favorevole dei Soci rappresentanti l'intero capitale sociale,

Delibera

1. di richiamare il contenuto della relazione del liquidatore sopra riportata nel presente verbale, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che la dichiarazione di GEA s.r.l. di esercitare il diritto di acquisto previsto dall'art. 9 e 14 del patto parasociale sottoscritto in data 13.5.2011 e, più in generale, le deliberazioni indicate nel successivo punto 4 sono sottoposte alla condizione legale di efficacia costituita dalla approvazione dell'operazione di Acquisizione da parte del consiglio comunale del Comune di Pisa in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1, TUSPP (la **“Condizione Legale di Efficacia”**);
3. di autorizzare il liquidatore a sottoscrivere, in nome per conto di GEA s.r.l., comunicazione, sottoposta alla Condizione Legale di Efficacia, di esercizio il diritto di acquisto previsto dall'art. 9 e 14 del patto parasociale sottoscritto in data 13.5.2011, purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni preliminari: (i) nel testo della comunicazione sia esplicitamente indicato che la dichiarazione di GEA s.r.l. di esercizio del diritto di acquisto è sottoposta alla Condizione Legale di Efficacia; (ii) prevenga al liquidatore, prima dell'invio della comunicazione, una dichiarazione di impegno da parte di banche o di investitori istituzionali a dotare la costituenda NewCo delle risorse finanziarie necessarie a perfezionare l'operazione di Acquisizione, nel rispetto delle condizioni descritte nel superiore punto B) della relazione del liquidatore riportate nel presente verbale;
4. condizionatamente all'avveramento della Condizione Legale di Efficacia, di approvare la conclusione dell'operazione di Acquisizione, quindi, dell'acquisto delle partecipazioni detenute da ABAB secondo le condizioni descritte nella relazione del liquidatore riportate nel presente verbale, e dunque, sempre condizionatamente all'avveramento della Condizione Legale di Efficacia:
 - 4.1. di procedere alla costituzione di NewCo, una nuova società in controllo pubblico con totale partecipazione di Enti pubblici o società da questi partecipate o società a prevalente partecipazione pubblica che siano già soci di Acque;
 - 4.2. di sottoscrivere la quota del capitale sociale iniziale di Euro 50.000 di NewCo di pertinenza della Società, che sarà determinata in misura proporzionale al valore della partecipazione in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti e di versare il 25% della quota sottoscritta in denaro all'atto della costituzione di NewCo;

- 4.3. di approvare lo statuto della NewCo nel testo distribuito prima d'ora ai soci stessi e a loro ben noto, contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dagli artt. 2328 e ss. del codice civile per le società per azioni;
- 4.4. di approvare il successivo conferimento da parte della Società in NewCo della propria partecipazione in Acque e, a tal fine, di conferire mandato a esperto di comprovata esperienza e professionalità e in possesso dei necessari requisiti, per la predisposizione di apposita perizia ai sensi dell'art. 2343-ter del codice civile sul valore delle azioni di Acque;
- 4.5. di dare atto che la quota di partecipazione della Società sarà proporzionale al valore conferito rispetto al totale dei conferimenti degli aderenti alla aggregazione e quindi rappresenterà una quota percentuale del capitale della NewCo pari valore della partecipazione in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti, come disciplinato nel patto parasociale nel testo che è stato prima d'ora distribuito agli intervenuti e che si allega al presente verbale;
- 4.6. che gli indirizzi in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ex articolo 19 del TUSPP per la NewCo sono da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci, anche in considerazione dello stato di liquidazione della Società e di stabilire che dunque la società nella fase di avvio delle attività debba operare un' oculata gestione dei costi;
- 4.7. di approvare la bozza di patto parasociale tra soci di NewCo distribuita prima d'ora ai soci stessi e a loro ben nota;
- 4.8. di approvare, nell'ambito della potenziale operazione di finanziamento di NewCo volta a reperire le risorse finanziarie per acquistare da ABAB le partecipazioni detenute in Acque, la costituzione del Pegno NewCo a garanzia di tale finanziamento e quindi di sottoscrivere la documentazione finanziaria che dovesse essere necessaria a tal fine, secondo termini e condizioni in linea con i rilevanti vincoli di legge, regolatori, e con la prassi per questa tipologia di operazioni, anche in considerazione dello stato di liquidazione della Società;
- 4.9. di prendere atto della convenienza a concludere l'Acquisizione e, quindi, a costituire il Pegno NewCo, nei limiti sopra ampiamente richiamati anche nel contesto della liquidazione, attualmente ancora in corso, della Società;
- 4.10. di dare mandato al liquidatore ai fini della gestione della negoziazione – con gli altri rappresentanti dei soci pubblici o a prevalente partecipazione pubblica di Acque che conferiranno le relative partecipazioni detenute nel

capitale sociale di Acque in NewCo – della bozza di statuto di NewCo con tali soggetti;

- 4.11. di conferire al liquidatore ogni più ampio potere di rappresentanza della Società ai fini della negoziazione e sottoscrizione (i) dell'atto costitutivo di NewCo e al successivo conferimento delle azioni di Acque nella NewCo; (ii) del patto parasociale tra soci di NewCo, (iii) di qualsiasi documento volto a ufficializzare, completare ed eseguire l'Acquisizione, ivi inclusa la lettera di esercizio dell'opzione di acquisto prevista a seguito della cessazione degli effetti del Patto Parasociale; (iv) di qualsiasi documento relativo al reperimento delle risorse finanziarie da parte di NewCo per finanziare l'Acquisizione; (v) dell'atto costitutivo del Pegno NewCo, incluso il compimento di tutte le attività negoziali, preparatorie e organizzative necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
- 4.12. di acconsentire a che vengano apportate eventuali modifiche ai documenti allegati, necessarie per meglio soddisfare ed attuare le ragioni e obiettivi di interesse pubblico sopra rappresentati, nonché su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;
- 4.13. di dare atto che tutte le spese inerenti la costituzione della NewCo, oltre che quelle accessorie, sono a carico della NewCo;
- 4.14. di approvare l'operato del liquidatore fino ad oggi in relazione all'operazione di costituzione di NewCo e di conferimento delle azioni di Acque e la rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore stesso per quanto verrà compiuto in esecuzione della presente delibera e di tenerlo manlevato e indenne contro eventuali azioni di terzi per attività compiute in esecuzione della presente delibera, salvi solo i casi di dolo o colpa grave del liquidatore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato positivo della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.56.

Del che il presente verbale.

Il Segretario
Dott. Stefano Campora

Il Presidente
Rag. Luca Cecconi

